

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, nel seguito MiBACT, CF 80188210589, con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, rappresentato dal Ministro On.le Dario Franceschini, domiciliato per la carica nella stessa sede,

Il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

La REGIONE MARCHE, nel seguito Regione, C.F. 80008630420, con sede legale ad Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, rappresentata dal Prof. Luca Ceriscioli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Regione,

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO, nel seguito UNICAM, C.F. 81001910439, con sede legale a Camerino, Piazza Cavour, 19/f e sede operativa in via A. D'Accorso, 16, rappresentata dal Prof. Claudio Pettinari, in qualità di Rettore pro tempore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Camerino.

Premesso che:

- il **MiBACT** assicura la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, garantisce la fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato e favorisce la conoscenza del patrimonio;
- nel **MiBACT** sono presenti Istituti centrali riconosciuti come Enti pubblici nazionali di ricerca e formazione, che svolgono attività finalizzate alla conoscenza, promozione della conoscenza, tutela, conservazione e restauro dei beni culturali;
- il **MiBACT**, attraverso i propri Istituti di ricerca e formazione, definisce norme metodologiche e tecniche per l'organizzazione e la programmazione delle attività di conservazione, nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro di beni culturali e provvede all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;
- il **MiBACT** esercita, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la tutela dei Beni culturali e paesaggistici sulla base di un'adeguata attività conoscitiva;

- il **MiBACT** può concludere accordi con Enti nazionali e territoriali al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il **CNR** per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori.
- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
- La **REGIONE MARCHE**, in base al proprio Statuto, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica, riconosciute come idonee ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana ed un modello di sviluppo solidale, socialmente equo, territorialmente equilibrato ed ecologicamente sostenibile;
- La **Regione Marche**, nel promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della propria comunità, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, intende garantire il recupero dei beni culturali sia pubblici che privati mediante individuazione di edifici strategici da preservare, favorendo un nuovo rapporto coi luoghi, strategie di rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio;

- La **REGIONE MARCHE**, ha approvato il presente accordo di collaborazione con la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 5 febbraio 2018;
- **UNICAM**, ai sensi dello Statuto, emanato il 30 luglio 2012, è un’istituzione che ha come fini primari l’elaborazione e la trasmissione della cultura, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione, organizzazione e sviluppo della ricerca, la formazione scientifica e professionale degli studenti e che a tal fine esplica tutte le attività necessarie;
- **UNICAM** per qualificarsi sempre più come research university, è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- Sono attive da diversi anni collaborazioni tra Istituti del **CNR** e Scuole dell'**UNICAM** e presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale come la costituzione di una Unità di ricerca presso Terzi dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, presso la Scuola del Farmaco e dei Prodotti della salute dell’Università di Camerino (responsabile scientifico prof. Claudio Pettinari).
- Le competenze e il Know how posseduti da **UNICAM** permettono di supportare il progetto della creazione di un nodo dell’infrastruttura E-RIHS PP sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista organizzativo. Infatti la vocazione scientifico-tecnologica posseduta con le Scuole di Scienze e Tecnologie, la Scuola di Bioscienze e Biotecnologie, la Scuola di Architettura e Design, la Scuola del Farmaco e per l’aspetto umanistico-giuridico posseduto con Scuola di Giurisprudenza, consente all’**UNICAM** di mettere a disposizione ricercatori e docenti in grado di dare un contributo significativo anche alla ricerca per la conservazione del Patrimonio. Inoltre la presenza in UNICAM del corso di Laurea in “Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e il Restauro” (con numerosi spin off innovativi), ha permesso ad UNICAM di essere operativa nel campo della conservazione e diagnostica per i Beni culturali.
- La sezione di fisica dell’**UNICAM**, caratterizzata da una solidissima reputazione scientifica, costituisce un nodo del progetto H2020 MSCA-ETN: OMT – Optomechanical Technologies (2016-2020) e del Progetto Europeo finanziato nell’ambito dell’ICT FET Proactive-2016 dal titolo “Hybrid Optomechanical Technologies” (HOT) (2017-2020).

Considerato che:

- Il recente sisma, che ha interessato il centro Italia, ha colpito gravemente il patrimonio culturale di

tutta l'area appenninica, che, oltre ad essere prezioso ed unico, risulta anche particolarmente diffuso e disseminato su tutto il territorio;

- Il recupero del patrimonio culturale, incluso i centri storici e il patrimonio diffuso, costituisce uno strumento fondamentale per la ricostituzione delle comunità e il rilancio anche economico dei territori;
- il **MiBACT** con Decreto ministeriale n. 483 del 24 ottobre 2016 recante "Riorganizzazione temporanea degli Uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 54, comma 2 bis del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 e s.m.i.", ha istituito l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 con il compito di svolgere tutte le attività ordinarie e straordinarie di competenza del MiBACT volte al restauro, recupero e ripristino del patrimonio culturale danneggiato dal sisma nonché alla tutela del medesimo patrimonio e del paesaggio;
- I soggetti firmatari concordano nel porsi l'obiettivo di trasformare questi tragici eventi in vere e proprie opportunità, per far nascere nuove risorse utili alla ripresa di questi territori così duramente colpiti;
- la sinergia tra il Ministero, il CNR, la Regione e l'UNICAM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di ricerca relativamente a tematiche inerenti, in via prioritaria ma non esclusiva, i Beni Culturali, la chimica e la fisica, per contribuire alla missione principale, che è quella di fare ricerca per il benessere della collettività;
- Il CNR coordina l'infrastruttura di ricerca europea sul Cultural Heritage E-RIHS e il nodo italiano della Flagship in Quantum Technologies: tali progetti internazionali rappresentano importanti opportunità per lo sviluppo delle tematiche di ricerca alla base di questo accordo e avranno un riferimento nell'UNICAM;
- il MiBACT coordina l'Azione di Programmazione Congiunta (JPI) "Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe" cui aderiscono 18 Paesi europei, che pone la ricerca sul patrimonio culturale al centro delle strategie di sviluppo della ricerca congiunta in Europa;
- unendo scienze naturali, chimiche e fisiche ed umanistiche, l'azione che si propone di porre in essere, andrà a consolidare la collaborazione sulla chimica, a riscoprire il passato lavorando sui beni culturali e sulle tecnologie per la loro messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione, e a proiettarsi verso il futuro grazie alla fisica quantistica ed all'alto livello di interdisciplinarietà e innovazione coinvolto nel processo;
- le Parti manifestano l'interesse a creare un efficace ponte tra ricerca, tecnologia e trasferimento, con tutte le ricadute positive per il tessuto sociale trasferendo al territorio della Regione Marche il

più alto livello di innovazione tecnologica in una ottica però di pronta replica ad un bisogno reale (abitativo, socio-economico, culturale);

- che in data 8.5.2014 è stato siglato un Accordo Quadro tra CNR e UNICAM al fine di favorire e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2 - Finalità

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il MIBACT, il CNR, l'Università e la Regione riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un *asset* strategico nelle politiche di posizionamento delle tre istituzioni. Le Parti, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello nazionale e internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre intendono attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare inoltre nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

ART. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

1. Il MIBACT, il CNR, l'UNICAM e la Regione si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare- in via prioritaria ma non esclusiva – nei settori dei Beni culturali, della Chimica e della Fisica.
2. In particolare le azioni programmatiche avranno ad oggetto:

- individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà territoriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
 - definizione delle modalità per la costituzione a tempo definito di strutture di ricerca congiunte per lo svolgimento delle relative attività;
 - messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
 - valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il trasferimento tecnologico e l'innovazione, favorendo interazioni con il sistema industriale e in particolare con le PMI territoriali;
 - attività di formazione e alta formazione anche attraverso il finanziamento di corsi di dottorato su tematiche di interesse comune;
 - sviluppo e innovazione delle PMI territoriali, attraverso la promozione di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con progetti collaborativi, e la proposta di soluzioni innovative per le sfide sociali e la digitalizzazione al fine di liberare il pieno potenziale del patrimonio culturale;
 - diagnostica sul patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo di approcci *Virtual Heritage*, e sviluppo di procedure di conservazione e restauro del tema del miglioramento energetico, dell'adattamento agli impatti e della mitigazione delle cause, secondo una prospettiva olistica e multidisciplinare capace di ricostruire e valorizzare i Beni culturali.
3. Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte nelle strutture di UNICAM attuali e in quelle che verranno messe a disposizione di UNUCAM in sostituzione di quelle distrutte e non più utilizzabili.
 4. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
 5. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

ART. 4 - Comitato d'Indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, il MIBACT, il CNR, la

Regione e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto da due componenti nominati da ciascuna delle Parti sulla base dei propri ordinamenti interni:

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.
 3. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo medesimo. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza alle istituzioni di afferenza.
 4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
- b. Il Comitato ha i seguenti compiti:
- coordina le attività di collaborazione;
 - pianifica gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi delle Parti;
 - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e informa le Parti sul loro andamento.

ART. 5 - Convenzioni operative

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate e la gestione delle proprietà intellettuali.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
4. Alle Convenzioni operative possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
5. Le Convenzioni operative stabiliscono anche le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione stessa.

ART. 6 - Risorse

1. Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.
3. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti da altri soggetti interessati alle iniziative oggetto dell'Accordo.

ART. 7 - Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
2. I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
2. Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 9 - Foro Competente

1. Il presente Accordo di Collaborazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

ART. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 11 - Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Il Ministro

Firmato digitalmente il

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Presidente

Firmato digitalmente il

REGIONE MARCHE

Il Presidente

Firmato digitalmente il

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Il Rettore

Firmato digitalmente il